



Circolare 3/2024

Temi:

Fringe benefit 2024 – rimborso spese per affitto ed interessi.....	1
I nuovi massimali "de minimis" dal 2024.....	1
La pubblicità delle sovvenzioni e contributi pubblici 2023	2
Le nuove agevolazioni per i giovani agricoltori	2
Bonus "stop plastica monouso"	3
Piano Transizione 5.0	3
Periodo di scadenza di cinque anni per le donazioni indiretti.....	4
Il concordato preventivo biennale	5
Industria 4.0 – conta l'anno dell'interconnessione	5
Vendita dell'abitazione recuperata con superbonus	5
Patente a Punti per la sicurezza nei cantieri.....	6

Gentili Clienti,

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità sorte nelle ultime settimane.

Fringe benefit 2024 – rimborso spese per affitto ed interessi

L'art. 1 commi 16-17 della L. 213/2023 ha previsto per il 2024 una nuova soglia temporanea di non imponibilità dei fringe benefit, fissata a **Euro 1.000,00 per tutti** e a **Euro 2.000,00 solo per i dipendenti con figli a carico**.

Tra le novità introdotte dalla presente norma, vi è la possibilità di agevolare, **attraverso l'erogazione diretta o il rimborso delle somme, le "spese per l'affitto della prima casa"** o quelle **"per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa"**.

Con riguardo alla locuzione **"spese per l'affitto"**, secondo l'Agenzia delle Entrate deve farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno. In materia di detrazione per **canoni di locazione**, per l'abitazione principale è considerata quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

I nuovi massimali "de minimis" dal 2024

In merito agli aiuti c.d. "de minimis", la Commissione UE, ha previsto le seguenti modifiche per il periodo **dall'1.1.2024 al 31.12.2030**:

- Regolamento n. 2831/2023: **l'importo massimo** che un'impresa può ricevere in base al regime "de minimis" nell'arco di 3 anni passa **da Euro 200.000,00 a Euro 300.000,00**;



- Regolamento n. 2832/2023: il **limite** per l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale passa **da Euro 500.000,00 a Euro 750.000,00** nell'arco di un triennio.

Merita anche evidenziare che per ogni nuovo aiuto "de minimis" va tenuto conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei **tre anni precedenti** (valutati su base mobile). In base alle "vecchie" regole doveva essere considerato l'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

La pubblicità delle sovvenzioni e contributi pubblici 2023

Come già menzionato nel passato, vorremmo nuovamente ricordare ai nostri clienti, che in presenza di benefici economici pubblici di ammontare complessivo pari o **superiore a Euro 10.000,00** è necessario fornire specifiche informazioni:

- nella **nota integrativa** al bilancio d'esercizio (ordinario) / consolidato;
- in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese e società di persone / ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi), tramite pubblicazione delle informazioni entro il 30.06 di ogni anno **sul proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.**

Facciamo presente che nel caso di società di capitali con bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) e delle cosiddette microimprese, che devono pubblicare solo alcune informazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 2435-ter c.c., si presume che la pubblicazione **possa avvenire anche nella nota integrativa abbreviata o nelle informazioni aggiuntive.**

L'obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / "de minimis" contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Le nuove agevolazioni per i giovani agricoltori

Il legislatore ha recentemente emanato disposizioni specifiche per promuovere e **sostenere i giovani imprenditori nel settore agricolo**. In particolare, i giovani agricoltori (di età inferiore ai 41 anni) possono beneficiare di una **serie di agevolazioni**:

- quando si esercita per la prima volta un'attività agricola, è possibile optare per la tassazione sostitutiva con un'aliquota del 12,5%;
- a determinate condizioni, le spese notarili per l'acquisto di un terreno agricolo possono essere ridotte del 50%;
- è possibile richiedere un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta pari all'80% dei costi sostenuti nel 2024 (fino a un massimo di Euro 2.500,00) per la formazione o la partecipazione a corsi di perfezionamento in relazione alla gestione di un'impresa agricola;
- per l'acquisto o la permuta di un terreno agricolo o dei suoi accessori, a partire dal 1.1.2024 è possibile applicare, a determinate condizioni, una riduzione del 40% dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
- nell'esercizio del diritto di prelazione, i giovani agricoltori sono privilegiati rispetto ad altri soggetti fiscali confinanti.



Bonus "stop plastica monouso"

Recentemente il Ministero dell'Ambiente (MASE) ha definito le modalità attuative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti **riutilizzabili, biodegradabili / compostabili**, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002, **in alternativa alla plastica monouso**.

Il contributo, concesso nel limite delle risorse disponibili, è pari al **20% delle spese sostenute** (nel 2022, 2023 e 2024) e documentate, fino all'importo **massimo annuo di Euro 10.000,00**.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un'apposita attestazione resa dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF.

Non sono ammesse al contributo le spese:

- sostenute anteriormente al 14.1.2022;
- per l'acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Piano Transizione 5.0

L'art. 38 del D.L. 19/2024 prevede un nuovo aiuto agli investimenti per le imprese per gli anni 2024 e 2025 (il c.d. "Piano Transizione 5.0"), destinati a sostenere il risparmio energetico nelle imprese.

L'ammontare del credito d'imposta dipende dal risparmio energetico conseguito:

- 1) I progetti con riduzione dei **consumi energetici almeno al 3%** (della struttura produttiva) oppure almeno al 5% (del processo interessato dall'investimento) ammontano:
 - a) 35% per investimenti fino ad Euro 2,5 milioni
 - b) 15% per investimenti tra Euro 2,5 milioni e 10 milioni
 - c) 5% per investimenti tra Euro 10 milioni e 50 milioni.
- 2) I progetti con riduzione dei consumi energetici **almeno al 6%** (della struttura produttiva) oppure almeno al 10% (del processo interessato dall'investimento) ammontano:
 - a) 40% per investimenti fino ad Euro 2,5 milioni
 - b) 20% per investimenti tra Euro 2,5 milioni e 10 milioni
 - c) 10% per investimenti tra Euro 10 milioni e 50 milioni.
- 3) I progetti con riduzione dei consumi energetici **almeno al 10%** (della struttura produttiva) oppure almeno al 15% (del processo interessato dall'investimento) ammontano:
 - a) 45% per investimenti fino ad Euro 2,5 milioni
 - b) 25% per investimenti tra Euro 2,5 milioni e 10 milioni
 - c) 15% per investimenti tra Euro 10 milioni e 50 milioni.

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale, è necessario seguire una **procedura particolare**, come di seguito sintetizzata:



1. Invio della comunicazione preventiva al GSE con le informazioni sul progetto e l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante. Questa comunicazione dovrà essere corredata da una perizia asseverata ex ante sugli obiettivi di risparmio energetico.
2. Entro 5 giorni dalla consegna dell'istanza GSE comunicherà all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili. Nel caso di indisponibilità delle risorse la comunicazione prevendita si intende in ogni caso trasmessa.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa dovrà trasmettere una comunicazione intermedia sugli investimenti corredata degli ordini accettati dal venditore e con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
4. Entro ulteriori 5 giorni il GSE darà comunicazione dell'esito delle verifiche e, se l'investimento è inferiore a quanto detto ex ante, ridetermina al ribasso il bonus.
5. Dopo il completamento dell'investimento, ma in ogni caso entro il 28.02.2026, l'azienda dovrà trasmettere i seguenti documenti:
 - a) trasmettere un'apposita comunicazione corredata di un'attestazione sul rispetto degli obblighi previsti dal PNRR;
 - b) una perizia asseverata ex post sul conseguimento dei risultati che erano stati preannunciati ex ante;
 - c) un'ulteriore perizia per attestare che i beni acquistati sono stati interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - d) una certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Dopo dieci giorni dalla comunicazione finale, il credito d'imposta può essere compensato **solo tramite F24** entro il **31.12.2025**. Il credito d'imposta non compensato entro il 31.12.2025 dovrà essere riportato e potrà essere compensato in **cinque rate annuali** di pari importo. L'aiuto non è tassabile. Nella fattura e nelle bolle di consegna si deve fare riferimento alla disposizione di sovvenzione.

Periodo di scadenza di cinque anni per le donazioni indiretti

Secondo la sentenza n. 7442 del 20.3.2024, le donazioni indirette / informali possono essere tassate solo se derivano da un atto soggetto a registrazione o sono state scoperte nel corso di un accertamento fiscale. Nel caso di donazioni derivanti da atti soggetti a registrazione ed effettuate tra parenti in linea diretta o tra coniugi, **l'imposta sulle donazioni** è del **4%** se si supera l'importo cumulativo esente da imposta di 1 milione di euro. Le donazioni scoperte **durante le verifiche fiscali** sono soggette all'aliquota più alta dell'**8%** se viene superato il suddetto importo esente da imposta.

La recente sentenza n. 18724 del 9.7.2024 afferma inoltre che l'autodenuncia di beni all'estero costituisce un atto giuridico con cui si effettua una determinazione fiscale mediante transazione e, pertanto, si rileva una donazione indiretta. Il termine di prescrizione di **5 anni** inizia quindi **dalla data dell'autodenuncia**. In tal modo, la Corte di Cassazione **contraddice** la sentenza n. 7442, precedentemente menzionata, che stabiliva l'applicazione di un termine di prescrizione di dieci anni.



Il concordato preventivo biennale

Come già menzionato nella informativa recentemente inviata dal nostro studio, il concordato preventivo è **un accordo biennale con l'Agenzia delle Entrate sull'ammontare del reddito** da dichiarare per le attività imprenditoriale o professionale per gli anni 2024 e 2025.

Il Governo ha recentemente adottato un decreto correttivo ai decreti legislativi sulla riforma fiscale, che riguarda principalmente il concordato preventivo biennale. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato è ancora in sospenso.

La modifica più importante riguarda **l'introduzione di un'imposta sostitutiva opzionale per l'aumento del reddito**, che può essere versata in luogo dell'IRPEF e dell'IRES quando si applica il concordato preventivo. L'imposta sostitutiva è calcolata come segue, progressivamente in riferimento all'indice ISA:

- Indice **pari o superiore a 8**: imposta sostitutiva del **10%**;
- Indice compreso **tra 6 e 8**: imposta sostitutiva del **12%**;
- Indice **inferiore a 6**: imposta sostitutiva del **15%**.

Per i soggetti a **tassazione forfettaria**, l'imposta sostitutiva è del **10%** (invece del 15%), per le attività di nuova costituzione del **3%** (invece del 5%).

Nelle prossime settimane, verificheremo per i nostri clienti se l'applicazione del concordato preventivo possa rappresentare un potenziale vantaggio e contatteremo direttamente le rispettive aziende per un approfondimento.

Industria 4.0 – conta l'anno dell'interconnessione

Il bonus fiscale per l'acquisto di beni investimenti intelligenti conformi a Industria 4.0 può essere richiesto solo nell'anno **della interconnessione**, che deve essere attestata da un tecnico. Se il completamento dell'investimento e l'interconnessione ricadono in due periodi d'imposta diversi, esistono due possibilità per l'utilizzo della detrazione, che deve sempre essere suddivisa **in 3 anni**:

1. la richiesta della detrazione a partire dall'anno della interconnessione o posticiparla alla dichiarazione dei redditi dell'anno in questione.
2. per gli investimenti effettuati nel 2022 con realizzazione entro il 30.11.2023, può essere applicata la detrazione fiscale per i nuovi investimenti normali (un terzo del 6% dell'investimento) e, a partire dall'anno dell'interconnessione, può essere richiesta la detrazione per Industria 4.0, dopo la detrazione della già utilizzata.

I requisiti per Industria 4.0 devono essere soddisfatti dal momento della realizzazione per tutta la durata in cui viene richiesto il bonus fiscale. La successiva interconnessione non può avvenire arbitrariamente, ma deve basarsi su circostanze concrete.

Vendita dell'abitazione recuperata con superbonus

Nelle recenti Comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate n. 156 e 157 del 16 e 17.7.2024, nonché nella Circolare n. 13/E del 13.6.2024, è stata approfondita la limitazione alla **vendita di appartamenti recuperati con superbonus** prevista dalla Legge Finanziaria 2024.



Se tale abitazione viene venduta **entro 10 anni** dalla fine dei lavori, la plusvalenza deve essere tassata, indipendentemente dall'importo del superbonus richiesto (110%, 90%, 70% o 65%).

In caso di **vendita con riserva di proprietà** ai sensi dell'art. 1523 ZGB, il periodo di dieci anni decorre solo con il pagamento dell'ultima rata. Per questo motivo, secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate (n. 156/2024), la plusvalenza non è tassabile nel caso in cui con l'effetto traslativo della proprietà saranno decorsi 10 anni dalla conclusione dei lavori sull'immobile.

La seconda risposta (n. 157/2024) si riferisce alla determinazione della plusvalenza nel caso di **vendita di un appartamento acquistato per usucapione**. L'Agenzia delle Entrate conferma che il valore di acquisto da utilizzare per il calcolo della plusvalenza è il valore di mercato indicato nella sentenza dichiarativa di usucapione aumentato dei costi inerenti al bene. Anche in questo caso si dovrà tenere conto della limitazione prevista dall'art. 68 del TUIR, secondo cui le spese per interventi di recupero agevolati al 110% con cessione del credito non possono essere considerate per intero ovvero solo al 50%.

- i. Vendita entro 5 anni + applicazione del superbonus 110% + cessione bonus fiscale > i costi di recupero NON possono essere considerati
- ii. Vendita dopo 5 anni ed entro 10 anni + applicazione del superbonus 110% + cessione del credito > i costi di recupero possono essere considerati al 50%.

Patente a Punti per la sicurezza nei cantieri

Dal 01.10.2024 entrerà in vigore la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri fissi o mobili, introdotta dal Decreto Legislativo n. 19 del 02.03.2024. La disposizione è stata recentemente rivista a favore delle imprese e attualmente prevede quanto segue:

Imprese e professionisti, che operano nei cantieri **a partire dal 1° ottobre 2024 devono essere in possesso di una cosiddetta patente a punti** per poter lavorare nei cantieri e quindi per poter svolgere la propria attività.

Sono esenti le imprese che si limitano a consegnare materiali ai cantieri o a fornire servizi puramente intellettuali, nonché le imprese con attestazione SOA di categoria III e superiore.

La patente a punti deve essere richiesta digitalmente all'Ispettorato del lavoro. In alternativa alla richiesta e presentazione dei documenti per questo necessari (iscrizione al registro delle imprese, c.d. "DURC" e "DURF"), è possibile presentare anche una corrispondente autodichiarazione. La legge prevede la revoca della patente a punti in caso di dichiarazioni false.

La legge stabilisce che anche le imprese con sede all'estero che svolgono attività nei cantieri nazionali devono essere in possesso di un documento equivalente del Paese di residenza e devono caricarlo tramite il portale dell'Ispettorato del lavoro. Tuttavia, a queste imprese viene data anche la possibilità di richiedere la patente dei punti in Italia.

Ogni azienda riceve un certo numero di punti al momento della richiesta della patente. Questo varia a seconda della storicità dell'azienda.

Senza entrare nel dettaglio dell'assegnazione dei punti e delle decurtazioni, merita evidenziare che se il numero di punti scende al di sotto di un minimo di 15, è consentito solo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione. La mancata osservanza delle norme comporta sanzioni del 10% del valore dell'appalto, ma non inferiore di Euro 6.000,00, nonché l'esclusione dagli appalti pubblici.



Vi consigliamo di contattare tempestivamente il Vostro consulente per la sicurezza sul lavoro, in modo da essere preparati all'entrata in vigore della legge.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.